

N. 634

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1996**

---

Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 306,  
recante proroga della gestione delle opere realizzate per la  
ricostruzione postterremoto

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	4
Decreto-legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Occorre accordare una breve proroga alla gestione del funzionario incaricato dal CIPE per gli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, per il completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari.

Si tratta di residuale attività amministrativa, essendo stato ormai avviato in via consensuale il trasferimento delle suddette opere agli enti destinatari ed essendo stato disposto con ordinanza del funzionario predetto il trasferimento, in via autoritativa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nei confronti dei destinatari che l'avevano rifiutato per mancanza delle risorse finanziarie occorrenti per fronteg-

giare tutti gli oneri e/o per carenza di strutture tecniche adeguate. Pertanto il personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE viene ridotto dalle attuali 240 unità a complessive 30 unità fino al 30 settembre 1996; nell'ambito di dette unità il funzionario incaricato dal CIPE individuerà le 15 unità da adibire alle operazioni di rendicontazione.

La disposizione non comporta modifiche delle norme vigenti per il trasferimento delle opere, dettate dall'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e dall'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (articolo 1).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 306, recante proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'articolo 1.

*Decreto-legge 3 giugno 1996, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1996.*

**Proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione  
posterremoto**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la concessione di una breve proroga alla gestione del funzionario incaricato dal CIPE per gli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernenti il completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine del 31 marzo 1996 previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è fissato al 30 settembre 1996, ai soli fini delle operazioni di pagamento e del completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari. I termini del 30 giugno 1996 previsti dallo stesso articolo 15 del predetto decreto-legge, per l'attività di rendicontazione e per le operazioni di chiusura della contabilità per le spese di funzionamento e del personale, sono fissati al 30 novembre 1996.

2. Il personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è ridotto a 30 unità fino al 30 settembre 1996 ed è ulteriormente ridotto a 15 unità per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1996.

## Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1996.

SCÀLFARO

PRODI - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK



